



**PROVINCIA DI TERNI**  
**AREA GIURIDICA-TECNICA**  
Servizio Trasporti

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE  
IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE  
PER LA FORMAZIONE  
E LA CONSERVAZIONE DEI RUOLI  
DI CUI ALL'ARTICOLO 4  
DELLA LEGGE  
DELLA REGIONE UMBRIA  
4 GIUGNO 1994 N. 17**

Approvato dal Consiglio Provinciale  
con deliberazione n. 33 dell'11/11/2019

In vigore dal 1/12/2019

Testo aggiornato con le modifiche apportate dal Consiglio  
Provinciale con deliberazione n. 6 del 25/02/2020

## SOMMARIO

Articolo	1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag.	3
Articolo	2	ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, COSTITUZIONE E DURATA IN CARICA	pag.	3
Articolo	3	COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	pag.	5
Articolo	4	SESSIONI DI ESAME – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	pag.	6
Articolo	5	SVOLGIMENTO DELL'ESAME	pag.	7
Articolo	6	RIPETIZIONE DELLA PROVA D'ESAME	pag.	8
Articolo	7	ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE	pag.	8
Appendice		FONTI NORMATIVE	pag.	10

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all'articolo 4 della Legge della Regione Umbria 4 giugno 1994 n. 17 "Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea", e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'iscrizione al ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di conducenti di veicoli adibiti ai seguenti servizi:

- a) Servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura;
- b) Servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con motocarrozetta;
- c) Servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con veicoli a trazione animale;
- d) Servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con natante.

2. La materia è disciplinata dalle fonti normative elencate in appendice, nonché dalle disposizioni specifiche emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Umbria per quanto applicabili nel rispetto della autonomia regolamentare ed organizzativa della Provincia di Terni.

3. Eventuali modifiche alle norme di legge statali e regionali in materia che possano avere effetti, variandole, sulle disposizioni del presente Regolamento sono direttamente applicabili dalla Provincia di Terni. In tal caso il Regolamento dovrà esservi formalmente adeguato entro i sei mesi successivi alla loro entrata in vigore.

## **Articolo 2**

### **ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, COSTITUZIONE E DURATA IN CARICA**

1. Presso la Provincia di Terni è istituita la Commissione Provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, prevista all'articolo 4 della Legge della Regione Umbria 4 giugno 1994 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Commissione di cui al comma 1. è così costituita:

a) - il Direttore della Provincia preposto all'Area cui è attribuita la competenza in materia di trasporto privato; il predetto Direttore presiede la Commissione e ne organizza i lavori. In caso di assenza o impedimento egli può delegare temporaneamente le proprie funzioni a un funzionario della Amministrazione di categoria D.

b) - un esperto nel settore nautico, designato dalla Provincia ed individuato attraverso una procedura ad evidenza pubblica; nel caso in cui la procedura non produca esito la scelta è effettuata con provvedimento motivato del Presidente sulla base di una procedura comparativa dei curricula di non meno di tre soggetti di riconosciuta esperienza nel settore per studi compiuti o attività svolta;

c) - un rappresentante delle Camere di Commercio dell'Umbria;

d) - un rappresentante del competente ufficio territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- e) - un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani – sezione Umbria;
- f) - un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia – sezione Umbria;
- g) - un esperto in discipline giuridiche ed amministrative designato dalla competente struttura provinciale dell'associazione FITA-CNA;
- h) - un esperto in discipline giuridiche ed amministrative designato dalla competente struttura provinciale dell'associazione CONFARTIGIANATO TRASPORTI;
- i) - un esperto in discipline giuridiche ed amministrative designato dalla competente struttura provinciale dell'associazione LEGA DELLE COOPERATIVE.

3. Il Presidente della Provincia con propria deliberazione prende atto delle designazioni formalmente espresse dagli Enti e dalle Associazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) del comma 2, nonché delle risultanze delle procedure di cui alla lettera b) del medesimo comma, e nomina la Commissione, la cui durata in carica coincide con quella del Consiglio Provinciale.

4. Ai fini della adozione in tempo utile dell'atto di nomina della Commissione di cui al comma 3 il competente Servizio della Provincia richiede ai soggetti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) del comma 2 di provvedere alla designazione dei propri rappresentanti due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Provinciale in carica. In ogni caso la Commissione opera validamente fino alla data di formale insediamento nel nuovo Consiglio. Nello stesso arco temporale sono espletate le procedure di scelta del soggetto di cui alla lettera b) del comma 2.

5. Qualora i soggetti designati di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) del comma 2 siano dipendenti di una Pubblica Amministrazione le designazioni devono essere corredate della specifica autorizzazione della Amministrazione di appartenenza secondo le vigenti norme di legge; l'autorizzazione non è necessaria per i soggetti designati dagli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 che siano dipendenti degli enti medesimi; in tal caso nella comunicazione di designazione deve essere precisata la qualifica professionale del dipendente.

6. I soggetti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) del comma 2. possono essere sostituiti in qualsiasi momento per iniziativa dell'ente o associazione che li ha designati. In caso di sostituzione l'ente o associazione interessata ne dà formale comunicazione al Presidente della Provincia che prende atto della sostituzione con propria deliberazione entro i trenta giorni successivi alla acquisizione al protocollo dell'Ente della comunicazione di sostituzione. Fino alla esecutività della predetta deliberazione resta in carica il membro originariamente designato.

7. Ai membri della Commissione che non siano dipendenti pubblici ovvero che, pur essendolo, non siano dipendenti dei soggetti che li hanno designati, spetta un gettone forfettario lordo onnicomprensivo di Euro 50,00 per ogni seduta della Commissione cui partecipino. Per le sedute della Commissione non sono comunque previste diarie, rimborsi o altre indennità a qualunque titolo.

8. Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un dipendente della Provincia di categoria B o C designato con formale provvedimento del Direttore preposto all'Area cui è attribuita la competenza in materia di trasporto privato. Il Segretario cura le convocazioni della Commissione e ne redige i verbali, che controfirma unitamente al Direttore che la presiede o al funzionario che temporaneamente ne esercita le funzioni ai sensi della lettera a) del comma 2.

### **Articolo 3**

## **COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione di cui all'articolo 2 esercita le funzioni previste dell'articolo 4 – comma 1. – della Legge della Regione Umbria 4 giugno 1994 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le decisioni adottate dalla Commissione sono riportate in forma sintetica nel verbale della riunione in cui vengono assunte. La preordinata attività istruttoria è condotta dal Servizio della Provincia competente in materia di trasporto privato.

3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza del Presidente – o del funzionario da questi delegato – e di non meno di quattro fra i membri di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i) del comma dell'articolo 2.

4. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria ogni anno entro il giorno 30 dei mesi di aprile ed ottobre per deliberare in ordine:

a) - alle date di svolgimento degli esami rispettivamente della sessione primaverile e della sessione autunnale di cui al successivo articolo 4 , che vengono rese pubbliche attraverso apposito avviso sul sito internet istituzionale della Provincia (sezione "Trasporti") con un preavviso non inferiore a venti giorni;

b) - alla ammissibilità delle istanze presentate sulla base della istruttoria condotta dal Servizio della Provincia competente in materia di trasporto privato.

c) - alla predisposizione dei quesiti di esame.

Con il medesimo avviso di cui alla lettera a) si provvede alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi all'esame. Detta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati a cui non sia stata notificata, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, la motivata esclusione dall'esame, si intendono ammessi a sostenerlo e non è prevista alcuna specifica convocazione all'indirizzo del singolo candidato.

In relazione all'elenco dei candidati ammessi i membri della Commissione sottoscrivono la dichiarazione di assenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura civile.

La Commissione si riunisce inoltre nei giorni di cui alla lettera a) per accertare, mediante apposito esame, l'idoneità professionale dei candidati. Al termine della seduta di esame, e sulla base dei relativi esiti, la Commissione redige l'elenco degli aventi diritto alla iscrizione nel ruolo e dispone in ordine alla sua trasmissione alla Camera di Commercio.

5. In caso di necessità il Presidente può comunque convocare ulteriori sedute della Commissione per eventuali deliberazioni in ordine alle materie di competenza, in particolare per la verifica quinquennale della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti iscritti al ruolo.

6. Le convocazioni della Commissione, indicanti la data, l'ora ed il luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno, sono inviate a mezzo posta elettronica certificata ove possibile, oppure a mezzo posta elettronica non certificata, agli indirizzi formalmente comunicati, per ciascun membro, dall'Ente o Associazione designate o dal membro stesso. Le convocazioni, sottoscritte dal Presidente, devono essere inviate non meno di sei giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivati casi di urgenza nel qual caso il preavviso può essere ridotto fino a tre giorni.

7. La Commissione si riunisce, di regola, in Terni, presso una sala della sede della Provincia di Terni.

#### **Articolo 4**

### **SESSIONI DI ESAME – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Ai fini dell'accertamento della idoneità professionale dei candidati alla iscrizione al ruolo, la Commissione effettua ogni anno due sessioni di esame, decidendone le date di svolgimento come previsto dal comma 4. dell'articolo 3.
2. Le sessioni di esame si tengono nel periodo 1-20 giugno (sessione primaverile) e 1-20 dicembre (sessione autunnale).
3. La domanda di partecipazione agli esami deve essere presentata dai candidati entro il 31 marzo per la sessione primaverile ed entro il 30 settembre per la sessione autunnale ed essere redatta utilizzando la specifica modulistica predisposta dal competente Servizio della Provincia e resa disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente. Le modalità di recapito (posta, corriere, consegna a mano da parte del richiedente o di persona dallo stesso delegata ecc.) restano di esclusiva scelta e responsabilità del richiedente.
4. La domanda, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, deve essere sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000. È ammessa la consegna a mezzo posta elettronica certificata personale del candidato di domande sottoscritte con firma digitale, previo assolvimento della imposta di bollo in forma digitale. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale si fa riferimento, ai fini della validità, alla data di acquisizione al protocollo di arrivo e non a quella di spedizione.
5. Nella domanda di partecipazione all'esame, il candidato autocertifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6 della Legge della Regione Umbria 17/1994.
6. Alla domanda deve essere allegata attestazione o ricevuta del versamento della somma di Euro 100,00 (cento/00) per diritti di segreteria, da effettuare su apposito conto corrente postale o bancario intestato alla Provincia di Terni – indicando nella causale “Diritti di segreteria esame per la iscrizione al ruolo conducenti”. I cittadini stranieri devono presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia e l'assolvimento dell'obbligo scolastico qualora conseguito all'estero.
7. Il Servizio della Provincia competente in materia di trasporto privato, coadiuvato dal Segretario della Commissione, procede immediatamente alla verifica d'ufficio dei requisiti autocertificati e sottopone alla Commissione, nelle sedute di cui al primo capoverso del comma 4. dell'articolo 3, le istanze pervenute ai fini della deliberazione in ordine alla ammissione agli esami.
8. Qualora le risultanze delle verifiche di cui al comma 7. non siano state acquisite entro il giorno previsto per l'esame, il candidato è ammesso comunque all'esame con riserva di non iscrizione nell'elenco degli aventi diritto alla iscrizione al ruolo in caso di riscontro negativo.
9. Qualora le risultanze delle verifiche i cui al comma 7, completate successivamente alla data di svolgimento dell'esame, forniscano riscontro negativo il Presidente convoca tempestivamente, e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla data in cui le verifiche sono completate, la Commissione per le determinazioni di competenza.
11. Immediatamente dopo la conclusione di ciascuna sessione di esame la Commissione redige l'elenco dei soggetti che, in base alla verifica del possesso dei requisiti ed all'esito positivo dell'esame, hanno diritto alla iscrizione al ruolo e dà incarico al Presidente ed al Segretario di curarne

la trasmissione alla competente Camera di Commercio entro i successivi quindi giorni, previa acquisizione presso i candidati della eventuale documentazione necessaria. Per i candidati ammessi con riserva ex comma 8. che superino l'esame il Presidente ed il Segretario della Commissione provvedono alla trasmissione dei nominativi alla competente Camera di Commercio entro i quindici giorni successivi al completamento positivo della verifica dei requisiti, senza la necessità di ulteriori riunioni della Commissione.

11. Le sessioni di esame si tengono indipendentemente dal numero di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione.

12. Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a venti la Commissione dispone l'effettuazione degli esami in distinte sedute da tenersi nella medesima giornata. In tal caso gli elenchi predisposti ai sensi del successivo articolo 5, comma 2., sono diversi per ciascuna seduta.

## **Articolo 5**

### **SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

1. L'esame viene svolto presso la sede della Provincia di Terni e consiste nello svolgimento di una prova scritta basata su ventotto quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie di cui all'articolo 8 della Legge della Regione Umbria 17/1994:

- a) nozioni di geografia fisica e stradale dell'Umbria e delle regioni limitrofe, nonché toponomastica della regione Umbria;
- b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
- c) regole per l'accesso alla professione e suo esercizio;
- d) norme per il collaudo, l'immatricolazione, nonché la manutenzione dei veicoli, anche ai fini della tutela dell'ambiente;
- e) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di circolazione, sicurezza della circolazione, prevenzione degli incidenti;
- f) provvedimenti da prendere in caso di incidenti;
- g) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap.

Per ciascuna delle predette materie la prova prevede quattro quesiti. L'esame si intende superato se il candidato fornisce risposta esatta ad almeno ventuno dei ventotto quesiti proposti.

2. Prima dell'inizio della seduta di esame la Commissione predispone tre elenchi di domande; un candidato, estratto a sorte fra quelli presenti, procede alla scelta di uno dei tre elenchi. In presenza dello stesso candidato e di un membro della Commissione il Segretario provvede quindi a riprodurre l'elenco prescelto in tante copie quanti sono i candidati ammessi.

3. La durata della prova è fissata in ore due. Il candidato che completi la prova prima del termine stabilito, o che rinunci all'esame, può allontanarsi dalla sala ove si tiene l'esame ma non può farvi ritorno prima che la Commissione abbia stabilito che il termine per lo svolgimento è scaduto.

4. Il candidato esprime la propria risposta apponendo una "X" sul quadrato corrispondente alla risposta prescelta. Non sono ammesse correzioni; in caso di correzione la risposta si intende comunque errata.

5. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono parlare fra di loro né consultare libri, manoscritti, appunti, telefoni cellulari, smartphone, tablet o altri strumenti informatici o telematici.

I candidati che vengano sorpresi a contravvenire a tale disposizione sono immediatamente allontanati dall'aula e la loro prova di esame è annullata.

Gli strumenti di scrittura per lo svolgimento della prova sono messi a disposizione dei candidati dalla Commissione; i candidati non possono utilizzare strumenti in loro possesso.

6. Durante lo svolgimento della prova è consentito ai candidati rivolgersi esclusivamente ai membri della Commissione per chiarimenti sulle modalità di svolgimento della stessa; le relative interlocuzioni devono essere comprese da tutti i candidati.

7. Durante lo svolgimento della prova non è consentito uscire dall'aula ove essa ha svolgimento, salvo che nei casi disciplinati dal comma 3.

8. Trascorso il termine di cui al comma 3, tutti i candidati sono tenuti a consegnare immediatamente i loro elaborati alla Commissione, che provvede seduta stante alla loro correzione, alla pubblicazione dei risultati (idoneo – non idoneo) mediante avviso affisso fuori dall'aula di esame e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché agli adempimenti di cui al comma 11. dell'articolo 4.

9. Il candidato che non riconsegna il proprio elaborato è valutato non idoneo.

## **Articolo 6** **RIPETIZIONE DELLA PROVA DI ESAME**

1. Qualora un candidato non superi l'esame potrà chiedere di ripeterlo una sola volta nella sessione immediatamente successiva senza il versamento del diritto di segreteria. La relativa domanda, in bollo e redatta su apposito modulo, deve essere presentata entro la data prevista per la presentazione della domande della sessione interessata.

## **Articolo 7** **ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva – a norma di legge – la deliberazione consiliare di approvazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere validità il precedente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 19/04/2001 nonché le specifiche disposizioni di cui all'allegato "A" – punto 3. della determinazione dirigenziale rep. gen. n. 1948 del 23/11/2006.

3. La Commissione di cui all'art. 2, qualora nominata antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, resta in carica fino alla scadenza naturale prevista dal comma 3. del medesimo articolo.

3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il Presidente della Provincia può disporre, per una sola volta con proprio motivato provvedimento, in ordine alle date di svolgimento delle sessioni di cui all'articolo 4, alla data di presentazione delle istanze ed a quelle di riunione della Commissione, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle operazioni di esame.

## APPENDICE

### FONTI NORMATIVE

L. 15-1-1992 n. 21

**Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea**

*Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18*

L.R. 16-6-1994 n. 17

**Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblico non di linea**

*Pubblicata nel B.U. Umbria 22 giugno 1994, n. 27*

L.R. 15-1-2001 n. 4

**Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 – Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblico non di linea**

*Pubblicata nel B.U. Umbria 24 gennaio 2001, n. 4*

L.R. 4-8-2014 n. 15

**Ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblico non di linea)**

*Pubblicata nel B.U. Umbria 6 agosto 2014, n. 38*